SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
30 aprile 1991 *

Nella causa C-239/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation francese (sezione commerciale, finanziaria ed economica) nella causa dinanzi ad essa pendente fra

SCP Boscher, Studer e Fromentin

e

SA British Motors Wright e altri,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59, 30 e 36 del Trattato CEE,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, G. C. Rodríguez Iglesias, Sir Gordon Slynn, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la SA British Motors Wright e a., dall'avv. Jean-Pierre Hermant, del foro di Parigi,

* Lingua processuale: il francese.

— per la SCP Boscher, Studer e Fromentin, dall'avv. Jean Consolo, del foro di Parigi,

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Étienne Lasnet, membro del servizio giuridico, e Hervé Lehman, dipendente pubblico francese messo a disposizione del servizio giuridico a titolo del regime di scambi con i dipendenti pubblici nazionali, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della SA British Motors Wright e a. e della Commissione all'udienza del 5 marzo 1991,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dello stesso giorno,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con sentenza 3 luglio 1990, pervenuta in cancelleria il 31 luglio seguente, la Cour de cassation francese (sezione commerciale, finanziaria ed economica) ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 59, 30 e 36 del Trattato CEE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la SCP Boscher, Studer e Fromentin, commissari d'asta associati, con sede in Parigi, e la SA British Motors Wright e a., che commercializzano automibili usate di lusso, circa il divieto di una vendita all'asta.

3 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge francese 25 giugno 1841, relativa alla disciplina delle vendite mediante aste pubbliche, non è consentito valersi delle aste pubbliche come modalità abituale di esercizio della propria attività commerciale. Il

n. 3 dello stesso articolo stabilisce che sono vietate anche le vendite al minuto volontarie, con le stesse modalità, di qualsivoglia merci od oggetti usati di proprietà o in possesso di commercianti non iscritti, da almeno due anni, nei registri commerciali e nel ruolo delle licenze del distretto del Tribunal de grande instance in cui dette vendite devono essere effettuate.

4 La SCP Boscher, Studer e Fromentin era stata incaricata dalla società Nado, società di diritto tedesco con sede sociale in Amburgo, di effettuare, il 6 novembre 1988, la vendita mediante asta pubblica di automobili usate di cui, secondo gli accertamenti del giudice dei provvedimenti cautelari inizialmente adito, talune erano oggetto di collezione ed altre automobili nuove da competizione e con basso chilometraggio. La società British Motors Wright e tre altre società hanno adito il giudice dei provvedimenti cautelari del Tribunal de grande instance di Parigi affinché fosse vietata la vendita ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1841 sopramenzionata. Sulla base di tale norma, il giudice, il 4 novembre 1988, ha emesso un'ordinanza con la quale vietava ai commissari d'asta di procedere alla vendita finché non fosse dimostrato che il proprietario o il possessore delle automobili era titolare di una iscrizione nei registri commerciali o nel ruolo delle licenze, in conformità all'art. 1 della legge 25 giugno 1841 soprammenzionata. La SCP Boscher, Studer e Fromentin interponeva appello contro tale ordinanza, ma quest'ultima veniva confermata il giorno successivo da una sentenza della Cour d'appel di Parigi. La SCP Boscher, Studer e Fromentin ha ricorso in cassazione contro tale sentenza.

5 In tale contesto il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 59 del Trattato debba essere interpretato nel senso che si applica all'ipotesi di vendite occasionali, effettuate in uno Stato membro mediante aste pubbliche da un commerciante stabilito in un altro Stato membro, di merci usate di sua appartenenza.

2) In caso di soluzione affermativa, se requisiti simili a quelli prescritti dalla legge 25 giugno 1841 costituiscano restrizioni.

3) Se l'art. 30 del Trattato debba essere interpretato nel senso che si applica a vendite mediante aste pubbliche di merci usate provenienti da un altro Stato membro e soggette a requisiti simili a quelli prescritti dalla legge 25 giugno 1841.

4) In caso di soluzione affermativa, se possa essere invocata la deroga relativa all'ordine pubblico prevista dall'art. 36 del Trattato ».

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione (libera prestazione dei servizi)

7 Con la prima questione il giudice nazionale intende conoscere se la normativa di uno Stato membro che fissa le condizioni alle quali è assoggettata la vendita, da parte di un commerciante stabilito in un altro Stato membro, di merci di sua proprietà rientri o meno nel campo di applicazione dell'art. 59 del Trattato.

8 Occorre constatare che una tale normativa, che riguarda le condizioni richieste per la commercializzazione di merci che costituiscono oggetto di scambio tra gli Stati membri, è assoggettata alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

9 Ai sensi dell'art. 60 del Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci.

10 Ne deriva che si deve risolvere la prima questione nel senso che la normativa di uno Stato membro che fissa le condizioni alle quali è assoggettata le vendita, da parte di un commerciante stabilito in un altro Stato membro, di merci di sua proprietà non rientra nel campo di applicazione dell'art. 59 del Trattato.

Sulla seconda questione

11 Tenuto conto della soluzione della prima questione pregiudiziale, non occorre pronunciarsi sulla seconda questione.

Sulla terza e quarta questione (libera circolazione delle merci)

12 Con tali questioni il giudice nazionale intende conoscere se una normativa nazionale che subordina la vendita mediante asta pubblica di prodotti usati provenienti da un altro Stato membro alla previa iscrizione dell'impresa proprietaria delle merci messe in vendita nei registri commerciali del luogo della vendita sia o meno compatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato.

13 Secondo la giurisprudenza stabilita dalla sentenza 11 luglio 1974, Dassonville (causa 8/74, Racc. pag. 837), il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative posto dall'art. 30 del Trattato riguarda ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.

14 Da una giurisprudenza costante della Corte (sentenze 15 dicembre 1982, Oosthoek, causa 286/81, Racc. pag. 4575, e 7 marzo 1990, GB-INNO, C-362/88, Racc. pag. 667) risulta che non si può escludere che il fatto che l'operatore interessato sia costretto ad adottare diversi sistemi di pubblicità o di promozione delle vendite a seconda degli Stati membri in cui svolge la sua attività, ovvero a rinunciare ad un sistema da lui ritenuto particolarmente efficace, può costituire un ostacolo per le importazioni, anche qualora detta normativa si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati. Nella sentenza 16 maggio 1989, Buet (causa 382/87, Racc. pag. 1235), la Corte ha precisato che tale considerazione vale a maggior ragione qualora la normativa di cui trattasi priva l'operatore interessato della possibilità di praticare non un sistema di pubblicità, ma un metodo di smercio.

15 Del resto la Corte ha dichiarato che una normativa che impone alle imprese stabilite in un altro Stato membro i costi supplementari che comporta l'obbligo di avere un rappresentante nello Stato di importazione doveva essere considerata come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa (sentenze 2 marzo

1983, Commissione/Belgio, causa 155/82, Racc. pag. 531, e 28 febbraio 1984, Commissione/Germania, causa 247/81, Racc. pag. 1111).

16 Occorre constatare che una normativa nazionale che richiede al venditore la previa iscrizione nei registri commerciali del luogo della vendita mediante asta pubblica è tale da ostacolare la libera circolazione delle merci, poiché finisce per imporre al proprietario della merce o di ricorrere ad un commerciante che esercita la sua attività nel luogo della vendita o di rinunciare al sistema della vendita mediante asta pubblica.

17 Per quanto riguarda una disciplina che si applica indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, occorre verificare se essa possa essere giustificata da esigenze imperative intese alla difesa dei consumatori.

18 A tal riguardo è stato sostenuto che il requisito, per il venditore, di una previa iscrizione nei registri commerciali del luogo della vendita è necessario, altrimenti il sistema di vendita mediante asta pubblica non offre garanzie sufficienti al consumatore circa l'origine e lo stato di un bene che per di più egli acquista senza aver potuto disporre di un periodo di riflessione.

19 Come la Corte ha ripetutamente precisato, una normativa intesa a soddisfare un'esigenza imperativa deve essere proporzionata allo scopo perseguito e, se uno Stato membro dispone di mezzi meno restrittivi che consentono di conseguire il medesimo scopo, esso è tenuto a farvi ricorso (sentenza 16 maggio 1989, Buet, sopramenzionata, punto 11 della motivazione).

20 Occorre constatare che la procedura di vendita mediante asta pubblica così come è descritta nel fascicolo riguarda nella maggior parte dei casi acquirenti particolarmente avveduti ed è corredata da garanzie sufficienti per il consumatore. In ogni caso, è possibile imporre condizioni tali da proteggere i consumatori e che comportano effetti meno restrittivi per la libera circolazione delle merci rispetto al requisito della previa iscrizione dell'impresa proprietaria delle merci messe in vendita nei registri di commercio del luogo della vendita.

21 Ne deriva che una normativa quale quella considerata dal giudice nazionale non può essere giustificata da esigenze imperative relative alla difesa dei consumatori e che di conseguenza essa è incompatibile con l'art. 30 del Trattato.

22 Una tale normativa non può nemmeno essere giustificata da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

23 Infatti, l'obiettivo fatto valere a tal riguardo, cioè quello di evitare la vendita di automobili rubate, può essere raggiunto mediante opportune misure di controllo, quali la verifica del numero di telaio.

24 Occorre quindi risolvere le questioni poste dal giudice nazionale nel senso che una normativa nazionale che subordina la vendita mediante asta pubblica di prodotti usati provenienti da un altro Stato membro alla previa iscrizione dell'impresa proprietaria delle merci messe in vendita nei registri commerciali del luogo della vendita è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato.

Sulle spese

25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dalla Cour de cassation francese (sezione commerciale, finanziaria ed economica) con sentenza 3 luglio 1990, dichiara:

1) **Una normativa di uno Stato membro che fissa le condizioni alle quali è assoggettata la vendita, da parte di un commerciante stabilito in un altro Stato membro, di merci di sua proprietà non rientra nel campo di applicazione dell'art. 59 del Trattato CEE.**

2) **Una normativa nazionale che subordina la vendita mediante asta pubblica di prodotti usati provenienti da un altro Stato membro alla previa iscrizione dell'impresa proprietaria delle merci messe in vendita nei registri commerciali del luogo della vendita è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.**

Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Slynn Grévisse Zuleeg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 1991.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della Quinta Sezione

J. C. Moitinho de Almeida